

Camera dei Deputati

**Legislatura 17
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02629-AR/096
presentata da **FRAGOMELI GIAN MARIO** il **28/10/2014** nella seduta numero **319**

Stato iter : **CONCLUSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
LODOLINI EMANUELE	PARTITO DEMOCRATICO	28/10/2014

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
PARERE GOVERNO		
DEL BASSO DE CARO UMBERTO	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	29/10/2014

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/10/2014
ACCOLTO IL 29/10/2014
PARERE GOVERNO IL 29/10/2014
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/10/2014
CONCLUSO IL 29/10/2014

TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02629-AR/096

presentato da

FRAGOMELI Gian Mario

testo di

Mercoledì 29 ottobre 2014, seduta n. 320

La Camera,

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento oggetto di conversione reca, al comma 1, disposizioni in materia di gestione del servizio idrico integrato, apportando alcune modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (cosiddetto «codice ambientale»);

in particolare la lettera d) del citato articolo 7, comma 1, novella il decreto legislativo n. 152 del 2006, introducendovi l'articolo 149-bis, in materia di affidamento del servizio idrico integrato, con il quale si prevede che l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (ATO) deliberi la forma di gestione e le modalità di affidamento del servizio, nel rispetto della normativa europea in materia di evidenza pubblica e della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;

in sede di conversione, la disposizione introdotta dal citato articolo 7, comma 1, lettera d), del presente provvedimento è stata modificata nell'attuale formulazione, ai sensi della quale l'affidamento diretto può avvenire solo a favore delle società in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta in house, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ATO;

l'articolo 106 del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al paragrafo 2, stabilisce che «Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata (...)»;

la normativa europea in materia dispone, da ultimo con la direttiva 2014/24/CE sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/25/CE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, che modificano e sostituiscono, rispettivamente, la direttiva 2004/18/CE e la direttiva 2004/17/CE, una semplificazione e una maggiore flessibilità delle procedure in materia di concorrenza e ammissibilità di affidamenti in house, nonché un adeguamento per quanto possibile della disciplina di tali settori a quella generale;

il settore idrico italiano è caratterizzato da un sistema di gestione partecipata fortemente articolato e «multilivello», per quanto riguarda l'attribuzione delle quote detenute da ciascun ente locale nelle società partecipate: nel variegato panorama delle società partecipate che operano nel settore si individuano, infatti, non solo quelle appartenenti al cosiddetto primo livello – ossia società

partecipate direttamente dall'ente locale – ma anche quelle di secondo e/o terzo livello, in cui la partecipazione è indiretta e avviene per il tramite delle società di livello inferiore;

il testo originario della novella introdotta dall'articolo 7, comma 1, lettera d) del provvedimento oggetto di conversione, mirava ad adeguare la normativa italiana al fine di superare alcune procedure d'infrazione a carico dell'Italia in sede europea, derivanti anche dallo stato di profonda inadeguatezza della rete idrica e dalle difficoltà connesse alla sua gestione;

l'attuale formulazione della novella consente alle sole società di primo livello, ossia quelle direttamente partecipate dagli enti locali, di ottenere la gestione del sistema idrico nell'Ato di riferimento, escludendo invece tutte le altre società in cui la partecipazione pubblica si espleta indirettamente;

tale formulazione risulta nettamente più restrittiva rispetto al quadro normativo europeo e ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, anche nazionali (Corte costituzionale, n. 50/2013 – affidamenti in modalità europea);

la Corte di giustizia ha più volte ritenuto coerente il modello in house con le direttive in materia di appalti di servizi, purché strutturato in modo tale da evitare una ingiustificata compromissione dei principi di mercato e della concorrenza;

secondo la giurisprudenza europea, il modello operativo in house non deve costituire il mezzo per consentire alle autorità pubbliche di svolgere, mediante la costituzione di apposite società, attività di impresa in violazione delle regole concorrenziali, che richiedono che venga garantito il principio del pari trattamento tra imprese pubbliche e private (articolo 345 TFUE);

l'esclusione delle società partecipate di secondo o terzo livello dalla gestione dei servizi idrici integrati appare contraria alla logica di una maggiore apertura e concorrenzialità del sistema;

lo stato attuale di arretratezza e inefficienza del sistema idrico italiano, più volte censurato in sede europea e derivante anche dalla scarsità di investimenti per l'ammodernamento della rete, richiede un intervento complesso che includa, anziché escludere, nel rispetto dell'ordinamento nazionale e sovranazionale, la più ampia platea di soggetti a partecipazione pubblica in grado di migliorare la qualità dei servizi offerti, impegna il Governo

ad adottare gli opportuni interventi normativi al fine di consentire l'adeguamento della normativa nazionale a quella europea in materia di concorrenza e ammissibilità degli affidamenti in house, superando e prevenendo potenziali procedure di infrazione, oltreché a consentire una più efficiente gestione dei servizi idrici integrati, in un'ottica di flessibilità delle procedure e ottimizzazione delle risorse.

9/2629-AR/96. Fragomeli, Lodolini.